



Città di Irsina

Provincia di Matera

Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT)

Tel. 0835/628711 Fax 0835/628736

[email:comune.irsina@comune.irsina.mt.it](mailto:comune.irsina@comune.irsina.mt.it) [pec:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it](mailto:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it)



Ufficio Protezione Civile

Prot. n. 2352 dell'8.3.2020

ORDINANZA N. 25 DELL'8 MARZO 2020

Oggetto: DPCM 8 Marzo 2020 – COVID - 19 – Ordinanza Regione Basilicata n° 3 dell'8.3.2020 - Misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza", con decorrenza dall'8 marzo 2020;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 3 dell'8 marzo 2020 ad oggetto: "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n° 833";

CONSIDERATO che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato sul territorio comunale di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il rischio concreto di incremento dei casi sul territorio della Regione Basilicata e comunale;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che rientrano a dar data dall'8 marzo 2020 nel territorio del Comune di Irsina, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:
 - a) **Comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione Basilicata 800996688, ovvero al Sindaco tel. 338/8264367;**
 - b) **Osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;**
 - c) **Evitare contatti sociali;**
 - d) **Osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;**
 - e) **Rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;**
 - f) **In caso di comparsa di sintomi, avvertire telefonicamente e immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l'operatore di Sanità Pubblica competente per ogni conseguente determinazione, evitando di recarsi di persona presso gli studi medici o i punti di sanità Pubblica.**
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere da a) a f), comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.
3. La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
4. Attivazione del COC (centro Operativo Comunale);

ORDINA, altresì

1. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
2. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
3. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
4. È sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
5. Svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
6. È fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingente o comunque idoneo ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
7. Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzate a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
8. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
9. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 è espressamente disposto il "DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS".
- ai sensi dell'art.4, comma , del DPCM 08.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI** di cui allo stesso decreto ed innanzi richiamati **È PUNITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE**, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- **Ai sensi** dell'art. 5 del DPCM 08.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

SI RICHIEDE A TUTTI DI RISPETTARE LE MISURE IGIENICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM DELL'8 MARZO 2020 che di seguito si riportano:

- a) **lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) **evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) **evitare abbracci e strette di mano;**
- d) **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) **igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) **non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- l) **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- m) **usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**

CHIEDE

A tutta la popolazione di contribuire, senza ansie ma con alto senso di responsabilità, anche con i propri comportamenti individuali e con la corretta applicazione delle disposizioni del Dpcm 8 marzo 2020, alla gestione di questa fase temporanea di emergenza.

Dare comunicazione del presente atto a :

- Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile -
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- Prefettura di Matera – **protocollo.prefmt@pec.interno.it**
- Al Comando dei Carabinieri di Irsina – **tmt24623@pec.carabinieri.it**
- All'Azienda Sanitaria Matera **asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it**
- Alla Polizia Locale - Sede;
- All'Ass. di Protezione civile Vola – **pcvola-irsina@pec.basilicatanel.it;**

Di stabilire altresì che il presente atto, immediatamente esecutivo, venga pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Irsina.

Dalla Residenza Municipale, 8 marzo 2020

Il Sindaco
Dr. Nicola Massimo Merea



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Merea", written over the typed name of the Mayor.